

**COMUNE DI CAMPIONE D'ITALIA**  
**Provincia di Como**

**REGOLAMENTO IN MATERIA DI**  
**IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI**

## **ART. 1 – ABITAZIONI PRINCIPALI**

1. Per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto od altro diritto reale, ed i suoi familiari dimorano abitualmente, in conformità alle risultanze anagrafiche.
2. Le pertinenze delle abitazioni principali, ancorché distintamente iscritte in catasto, sono considerate parti integranti delle stesse, pertanto sono assoggettate alla stessa aliquota e concorrono a formare l'imponibile sulla cui imposta andranno operate le detrazioni spettanti.
3. L'ufficio comunale competente appronterà l'apposito modello di dichiarazione nel quale devono essere individuati chiaramente i soggetti beneficiari ed i dati catastali relativi alle unità immobiliari.

### **ART. 1 bis - UNITA' IMMOBILIARI EQUIPARATE ALL'ABITAZIONE PRINCIPALE**

1. E' equiparata all'abitazione principale, a condizione che non risulti locata una sola delle abitazioni e relative pertinenze possedute a titolo di proprietà, usufrutto od altro diritto reale da:
  - a) anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente;
  - b) cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato regolarmente iscritti all' A.I.R.E. (anagrafe italiana residenti all'estero).
2. Sono inoltre equiparate all'abitazione principale, limitatamente all'aliquota applicabile le abitazioni e relative pertinenze concesse in uso gratuito a parenti in linea retta e collaterale fino al 3° grado, i quali le utilizzino quale dimora abituale, in conformità alle risultanze anagrafiche, con diritto ad una detrazione d'imposta fissata dalla Giunta Comunale con delibera annuale.
3. Per usufruire dell'aliquota e delle detrazioni di cui ai precedenti commi é necessario rendere dichiarazione sugli appositi modelli predisposti dal competente ufficio comunale.

### **ART. 1 ter - ABITAZIONE TENUTA A DISPOSIZIONE**

1. E' considerato "abitazione tenuta a disposizione" l'immobile ad uso abitativo posseduto dal contribuente a titolo di proprietà, usufrutto od altro diritto reale, che non risulti locato con assoggettamento all'aliquota ordinaria. Se il contribuente possiede più di un immobile non locato potrà considerare abitazione tenuta a disposizione solo uno a sua scelta, degli immobili posseduti.
2. L'abitazione tenuta a disposizione e le relative pertinenze devono essere dichiarate dal contribuente su apposito modello predisposto dal competente ufficio comunale.

## **ART. 2 – AREE EDIFICABILI**

1. Fermo restando che il valore venale delle aree è quello in comune commercio, il Consiglio Comunale fissa i criteri per attribuire valori venali alle aree fabbricabili individuate nel piano regolatore, per zone omogenee ed indici di edificabilità, allo scopo di limitare il potere di accertamento alle sole aree la cui imposta sia stata versata sulla base di un valore inferiore a quello predeterminato.

## **ART. 3 – VERSAMENTI D'IMPOSTA**

1. Sono considerati come regolarmente eseguiti, i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri.

### **ART. 3 bis - PARTICOLARI MODALITA' DI VERSAMENTO**

1. Al fine di agevolare il pagamento dell'imposta, in autotassazione od a seguito di accertamenti o liquidazioni, i contribuenti stranieri non residenti in questo Comune possono, in alternativa al pagamento tramite concessionario della riscossione, effettuare i versamenti direttamente alla Tesoreria Comunale o sui conti correnti bancari o postali intestati alla Tesoreria stessa.

## **ART.4 – CASI NON PREVISTI DAL PRESENTE REGOLAMENTO**

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento trova applicazione la normativa vigente in materia di imposta comunale sugli immobili.